



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 luglio 2011
(OR. en)**

12686/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0175 (NLE)**

**RECH 263
AL 6**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	7 luglio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 395 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione del/la altra istituzione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 395 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.7.2011
COM(2011) 395 definitivo

2011/0175 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra
l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare
di Algeria dall'altra**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo euromediterraneo, che istituisce un'associazione (in appresso "l'accordo di associazione") tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare (in appresso "l'Algeria"), dall'altra parte, è stato firmato il 22 aprile 2002. L'articolo 50, lettera d), di detto accordo individua nella cooperazione scientifica e tecnologica un settore di grande interesse e potenzialità particolari e in particolare prevede, all'articolo 51, lettera a), l'instaurazione di collegamenti permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti.

La politica europea di vicinato cui l'Algeria non partecipa ma che definisce il quadro delle relazioni tra l'Unione europea e i suoi vicini, istituisce un nuovo quadro per l'attuazione dell'accordo di associazione. La comunicazione COM(2004) 373 definitivo della Commissione, del 12 maggio 2004, individua nella cooperazione scientifica e tecnologica, nella ricerca e nello sviluppo uno degli assi prioritari delle nostre relazioni con i paesi mediterranei. Nell'ambito di tale politica europea di vicinato, un documento strategico (2007-2013) definisce la ricerca scientifica un elemento essenziale che contribuisce alla costruzione della società della conoscenza e al riassorbimento della disoccupazione in un contesto di apertura dell'economia.

Con lettera del 30 maggio 2006 le autorità algerine hanno espresso il loro interesse per il varo di negoziati in vista di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la CE e l'Algeria. Con lettera dell'8 gennaio 2007, la Commissione europea ha accettato di effettuare una visita esplorativa e di valutazione in Algeria in vista della negoziazione di un accordo di cooperazione. Nel corso del 2008 si sono svolte delle riunioni esplorative. Su proposta della Commissione, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, il 16 novembre 2009, a negoziare a nome dell'Unione un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica algerina democratica e popolare, adottando le relative direttive di negoziato. I negoziati sono sfociati nel progetto di accordo allegato, siglato il 14 ottobre 2010.

La conclusione di un accordo in materia scientifica e tecnologica servirebbe gli interessi reciproci dell'Unione e dell'Algeria, in quanto consentirebbe di proseguire e intensificare la cooperazione in questo ambito con questo paese. La cooperazione contribuirà inoltre allo sviluppo e alla competitività dell'Algeria e della regione, e alla creazione di legami più stretti tra le due parti, nell'interesse dell'UE. Un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica sarebbe lo strumento più adeguato per rafforzare la cooperazione e la partecipazione dell'Algeria al programma quadro e intensificare il dialogo in materia scientifica e tecnologica.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione invita il Consiglio:

- ad adottare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica concluso tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria dall'altra;
- a notificare alle autorità algerine che l'Unione europea ha espletato le procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Articolo 186 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra
l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare
di Algeria dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 6 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica democratica popolare di Algeria. I negoziati hanno dato luogo a un accordo siglato il 14 ottobre 2010.
- (2) L'accordo è stato firmato dai rappresentanti delle parti il ..., fatta salva la sua conclusione in data successiva, ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) È opportuno concludere l'accordo a nome dell'Unione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria dall'altra è concluso a nome dell'Unione europea.
2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

¹ GU C ... del ... pag. ...

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del citato accordo.

Articolo 3

La Commissione adotta la posizione dell'Unione all'interno del comitato misto istituito dall'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo in merito alle modifiche tecniche dell'accordo, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a, data

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

L'Unione europea

(in appresso "l'Unione")

da un lato,

e

la Repubblica algerina democratica e popolare

(in appresso "l'Algeria")

dall'altra,

in prosieguo denominate "le parti",

CONSIDERANDO l'importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale e il relativo riferimento di cui all'articolo 51 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica democratica e popolare di Algeria, dall'altra, entrato in vigore il 1° settembre 2005;

CONSIDERANDO la politica europea di vicinato e la strategia dell'Unione europea per rafforzare le relazioni con i paesi vicini;

CONSIDERANDO che l'Unione e l'Algeria hanno svolto attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra a condizioni di reciprocità;

DESIDERANDO istituire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e rafforzare le attività di cooperazione nei settori di interesse comune e promuovere l'utilizzo dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale delle parti;

DESIDERANDO aprire lo Spazio europeo della ricerca ai paesi terzi e in particolare ai paesi partner mediterranei;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Campo d'applicazione e principi

1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione tra l'Unione e l'Algeria in settori di interesse comune in cui svolgono attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico.
2. Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:
 - (a) promozione di una società della conoscenza per incentivare lo sviluppo economico e sociale delle due parti;
 - (b) beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;
 - (c) accesso reciproco alle attività dei programmi e dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico svolti dalle due parti;
 - (d) scambio tempestivo delle informazioni che possono agevolare le attività di cooperazione;
 - (e) scambio e tutela adeguati dei diritti di proprietà intellettuale;
 - (f) partecipazione e finanziamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti delle parti.

Articolo 2

Modalità della cooperazione

1. I soggetti giuridici stabiliti in Algeria, conformemente alla definizione di cui all'allegato I, comprese le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, partecipano alle azioni di cooperazione indirette del programma quadro dell'Unione europea di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (in appresso "il programma quadro"), conformemente alle modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

I soggetti giuridici con sede negli Stati membri dell'Unione, ai sensi dell'allegato I, partecipano ai programmi e progetti di ricerca algerini su tematiche analoghe a quelle del programma quadro, conformemente alle modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

2. La cooperazione può anche assumere le forme seguenti:
 - (a) regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica dell'Algeria e dell'Unione in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica;
 - (b) scambi di opinioni sulla cooperazione, gli sviluppi e le prospettive;
 - (c) trasmissione tempestiva di informazioni sull'attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Algeria e dell'Unione e sui risultati dei lavori svolti nell'ambito del presente accordo;

- (d) riunioni congiunte;
- (e) visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici, anche a scopo di formazione;
- (f) scambio e condivisione di apparecchiature, materiali e servizi di test;
- (g) contatti tra i responsabili di programmi o di progetti algerini e dell'Unione;
- (h) partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop;
- (i) scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo;
- (j) formazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico;
- (k) accesso reciproco all'informazione scientifica e tecnologica nell'ambito della cooperazione disciplinata dal presente accordo;
- (l) qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e l'Algeria, di cui all'articolo 4, ritenuta conforme alle politiche e alle procedure applicabili da entrambe le parti;
- (m) sostegno alla valorizzazione dei risultati della ricerca e allo sviluppo di imprese innovative al fine di promuovere la diffusione delle conoscenze nuove e dell'innovazione;
- (n) assistenza alla gestione della ricerca scientifica e sostegno all'istituzione di un sistema di informazione sulla ricerca;
- (o) esame delle possibilità di cooperazione per la creazione di "vivai", incubatori, start-up, centri di ricerca, in particolare mediante programmi europei diversi dal programma quadro;
- (p) promozione della cooperazione mediante progetti di ricerca e sviluppo;
- (q) accesso alle infrastrutture di ricerca;
- (r) possibilità di cofinanziamento e di coordinamento di attività di ricerca.

Articolo 3

Rafforzamento della cooperazione

Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare l'entrata e l'uscita dai loro territori dei beni destinati a essere utilizzati in queste attività.

Articolo 4

Gestione dell'accordo

Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e l'Algeria

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività oggetto del presente accordo sono svolti, per l'Algeria, dal ministero dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica, e, per l'Unione, dai servizi della Commissione europea, in qualità di agenti esecutivi delle parti (in appresso denominati "agenti esecutivi").
2. Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato congiunto denominato "Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e l'Algeria" (in appresso "il comitato misto"), le cui funzioni comprendono:
 - (a) assicurare, valutare e riesaminare l'attuazione del presente accordo, nonché modificarne gli allegati o adottarne di nuovi per tenere conto degli sviluppi delle politiche scientifiche delle parti, nell'osservanza delle relative procedure interne di ciascuna delle due parti;
 - (b) individuare annualmente i settori in cui risulti opportuno sviluppare e migliorare la cooperazione ed esaminare le relative misure;
 - (c) esaminare periodicamente gli orientamenti e le priorità per il futuro delle politiche di ricerca e la loro programmazione in Algeria e nell'Unione, nonché le prospettive di cooperazione futura ai sensi del presente accordo;
 - (d) formulare raccomandazioni destinate alle parti circa l'attuazione del presente accordo, includendovi la definizione e la raccomandazione di integrazioni alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e misure concrete per migliorare l'accesso reciproco previsto all'articolo 1, paragrafo 2;
 - (e) apportare all'accordo, secondo le procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie.
3. Il comitato misto è composto da rappresentanti degli agenti esecutivi; esso adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nell'Unione e in Algeria. Riunioni straordinarie possono essere convocate laddove necessario e previo accordo di entrambe le parti. Le conclusioni e raccomandazioni del comitato misto sono trasmesse per informazione al comitato d'associazione dell'accordo euromediterraneo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare.

Articolo 5

Finanziamento

La reciproca partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all'allegato I ed è disciplinata dalle leggi, dai

regolamenti, dalle politiche e dalle modalità di attuazione dei programmi in vigore sul territorio di ciascuna della parti.

Se una delle parti concede un aiuto finanziario ai partecipanti dell'altra parte in relazione ad attività di cooperazione indirette, tutte le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo dalla parte finanziatrice ai partecipanti dell'altra parte sono esentati da tasse, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti nel momento in cui si effettuano tali sovvenzioni e contributi finanziari o di altra natura.

Articolo 6

Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni

La diffusione e l'uso dei risultati e delle informazioni acquisiti e/o scambiati, nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca svolte ai sensi del presente accordo, sono soggetti alle disposizioni di cui all'allegato II.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo. Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le parti.
2. Il presente accordo entra in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure interne per la conclusione dello stesso. In attesa dell'espletamento di tali procedure, le parti applicano il presente accordo a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso. Qualora una parte notifichi all'altra parte l'intenzione di non concludere l'accordo, le parti concordano di comune accordo che i progetti e le attività avviati nel periodo di applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della notifica summenzionata sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti previo preavviso di sei mesi. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso.
4. Il presente accordo resta in vigore fino a quando una delle parti non notifica per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare l'accordo. In tal caso il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dal ricevimento della notifica.
5. Qualora una delle parti decida di modificare i suoi programmi e progetti di ricerca, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'agente esecutivo della parte in questione notifica all'agente esecutivo dell'altra parte il contenuto preciso di dette modifiche. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una delle parti notifica all'altra, entro un mese dall'adozione delle modifiche di cui a tale paragrafo, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

6. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica algerina democratica e popolare. Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio o sul territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti all'uopo autorizzati, rispettivamente dall'Unione europea e dalla Repubblica algerina democratica e popolare, hanno firmato il presente accordo.

FATTO in duplice copia a.....il dell'anno....., in inglese, bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, arabo, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER L'UNIONE EUROPEA:

PER LA REPUBBLICA
DEMOCRATICA E POPOLARE
DI ALGERIA:

ALLEGATO I

Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'Unione e in Algeria

Ai fini del presente accordo, per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto dell'Unione o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

I. Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Algeria alle azioni indirette del programma quadro

1. La partecipazione alle azioni indirette del programma quadro di soggetti giuridici stabiliti in Algeria è soggetta alle condizioni stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 183 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. L'Unione può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Algeria che partecipano alle azioni indirette di cui al punto 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla o dalle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 183 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al regolamento finanziario dell'Unione e alle altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabile.

3. Una convenzione di sovvenzione, un contratto concluso dall'Unione con un soggetto giuridico stabilito in Algeria per la realizzazione di un'azione indiretta o la decisione di concessione della sovvenzione adottata dall'Unione devono prevedere il diritto della Commissione europea e della Corte dei conti europea di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche.

Le competenti autorità algerine provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, l'assistenza ragionevole e utile, qualora necessaria, per eseguire tali controlli e verifiche contabili e le azioni di recupero summenzionati.

II. Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea a programmi e progetti di ricerca dell'Algeria

1. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione europea o al diritto comunitario, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo dell'Algeria in cooperazione con soggetti giuridici stabiliti in Algeria.

2. I diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti algerini di ricerca nell'ambito dei programmi di RST, e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l'attuazione di detti progetti, sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle direttive governative dell'Algeria che disciplinano l'attuazione dei programmi di ricerca e sviluppo applicabili ai soggetti giuridici algerini e tali da garantire un trattamento equanime, tenuto conto della natura della cooperazione fra l'Algeria e l'Unione in questo settore.

Il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che partecipano a progetti di ricerca algerini nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Algeria, applicabili ai soggetti giuridici non algerini.

III. Informazioni sulle possibilità di partecipazione

L'Algeria e la Commissione europea renderanno disponibili informazioni in merito ai programmi in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per i soggetti giuridici stabiliti nei territori delle due parti.

ALLEGATO II

Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale

I. Domanda

Ai fini del presente accordo, per “proprietà intellettuale” si intende la definizione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Agli effetti del presente accordo, per “conoscenze” si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati di protezione complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti che partecipano ad azioni indirette di cooperazione

1. Ciascuna parte garantisce che i diritti e gli obblighi di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti nel territorio dell’altra parte che partecipano ad attività di cooperazione indirette svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le leggi e i regolamenti, nonché con le convenzioni internazionali pertinenti applicabili alle parti, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l’atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

2. Ciascuna delle parti garantisce che i soggetti dell’altra parte che partecipano ad attività di cooperazione indirette beneficino dello stesso trattamento, in materia di proprietà intellettuale, dei partecipanti della propria parte, nel quadro delle regole di partecipazione di ogni programma o progetto di ricerca, o delle sue leggi o regolamenti applicabili.

III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti, nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo, si applicano le regole specificate qui di seguito:

(a) la parte che genera le conoscenze è proprietaria delle stesse. Qualora risulti impossibile determinare il contributo delle rispettive parti, le parti sono congiuntamente proprietarie delle conoscenze;

(b) la parte proprietaria delle conoscenze concede all’altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del presente accordo. Tali diritti di accesso alle conoscenze sono concessi a titolo gratuito.

2. Salvo diversa convenzione tra le parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

(a) nel caso di pubblicazione, ad opera di una parte, di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;

(b) tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotte a norma delle presenti disposizioni, devono indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate si applicano le regole specificate qui di seguito:

(a) all'atto di comunicare all'altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte identifica le informazioni che non desidera divulgare mediante segni o legende indicanti la riservatezza delle informazioni;

(b) la parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo;

(c) previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della lettera (b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;

(d) le informazioni riservate non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra le parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di impianti o l'esecuzione di attività di cooperazione indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera (a);

(e) ciascuna parte si impegna ad assicurare che le informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere (a) e (d) siano protette a norma del presente accordo. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui alle lettere (a) e (d), ne informa immediatamente l'altra parte. In seguito, le parti si consultano per stabilire le misure da adottare.